



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI /

Seduta del

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*  
STEFANO BOLOGNINI  
DAVIDE CARLO CAPARINI  
RAFFAELE CATTANEO  
RICCARDO DE CORATO  
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI  
PIETRO FORONI  
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI  
ALESSANDRA LOCATELLI  
LARA MAGONI  
ALESSANDRO MATTINZOLI  
FABIO ROLFI  
FABRIZIO SALA  
MASSIMO SERTORI  
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore FABIO ROLFI

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale ANNA BONOMO

Il Dirigente FRANCO CLARETTI

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

### VISTI:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA)” a seguito dell’Intesa Stato-Regioni del 28/11/2019 e gli “Indirizzi operativi” a tali Linee guida, dettati dal Ministero dell’Ambiente con nota 25/2/2020, prot. n. 0013415;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”;
- la legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 “Calendario venatorio regionale”;
- la legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 “Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all’articolo 3 della l.r. 32/2015”;
- il regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 “Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”;
- la D.G.R. 4488 del 29/3/2021 “Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all’applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell’intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” ai sensi delle quali Regione Lombardia ha approvato le nuove linee guida per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4;
- la D.G.R. 5517 del 2/8/2016 che approva le disposizioni integrative al calendario venatorio regionale valide per la stagione 2016/2017 nelle quali vengono, tra gli altri, definiti gli importi relativi al risarcimento del danno derivante da prelievi illeciti di fauna stanziale di cui all’art. 51, comma 6, della l.r. 26/93;
- la D.G. R. 4169 del 30/12/2020 che approva le linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia;



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

- il Decreto del Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, Agricoltura di montagna, Uso e tutela del suolo agricolo e Politiche faunistico-venatorie n. 9133 del 5.07.2021 “Approvazione del protocollo “Meteo Beccaccia” in attuazione del ‘Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi’ di ISPRA”, relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di “ondate di gelo”;

### **RICHIAMATI:**

- il Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 – convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248 – e in particolare l’art. 11 quaterdecies che, al comma 5, prevede che le Regioni, sentito il parere dell’INFS (ora ISPRA), possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla citata Legge n. 157/1992;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)";
- la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva Uccelli selvatici” di seguito chiamata “Guida interpretativa”;
- il documento “Key Concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU” versione 2014, di seguito chiamato “Key Concepts”;
- il documento pubblicato da ISPRA “Linee guida per la gestione degli ungulati – Cervidi e Bovidi”, Manuali e linee guida n. 91/2013;
- il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatto dall’ISPRA e trasmesso alle Regioni e ai Ministeri competenti con nota prot. 25495/T-A 11 del 28.07.2010;

**VISTO** quanto previsto dall’art. 18, c. 1 e 2 della legge 157/92;

**RILEVATO** che l’art. 7 della Direttiva 2009/147/CE, dispone che “in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, le specie indicate nell’allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale” e che tale articolo ha trovato attuazione, per consolidato orientamento della Corte Costituzionale, nell’art. 18 della Legge n. 157/1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

indicati le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti volti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni;

**DATO ATTO**, pertanto, che il succitato art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella Direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis, la pronuncia della Corte costituzionale n. 233/2010);

**PRESO ATTO** inoltre di quanto previsto dagli articoli 24, 27, 34, 35, 40 e 43 della l.r. 26/93, dagli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 17/2004 e dagli articoli 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 del regolamento regionale 16/2003, relativi alla disciplina integrativa della stagione venatoria;

**DATO ATTO** che il calendario venatorio di Regione Lombardia, è costituito dalle previsioni della l.r. 17/2004 e, in attuazione della stessa, da una pluralità di provvedimenti successivi, e segnatamente:

- deliberazione di Giunta regionale in ordine alle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale, comprensiva di sette allegati con valenza territoriale relativi a Bergamo, Brescia, Brianza (Monza e Lecco), Città Metropolitana, Insubria (Como e Varese), Pavia-Lodi e Valpadana (Cremona e Mantova), più un ulteriore allegato, che si applica sull'intero territorio regionale, relativo alle specifiche di prelievo degli ungulati e dei galliformi alpini, ai sensi di quanto previsto dalla normativa in vigore;
- decreto con cui il Dirigente regionale competente, può ridurre, per periodi determinati la caccia a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità;
- decreto con cui il Dirigente regionale competente, può regolamentare l'esercizio venatorio da appostamento fisso all'avifauna migratoria nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre e il 30 novembre, con l'integrazione di due giornate settimanali di caccia;
  - decreti con i quali i competenti Dirigenti delle strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dispongono:
    - l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a determinate specie non oltre la prima decade di febbraio ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 157/92 e il corrispondente posticipo dell'apertura per le stesse specie, per il rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo art. 18;
    - l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, nonché gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, attenendosi, nel caso dei galliformi alpini, alle indicazioni di merito contenute nelle Linee Guida approvate con D.G.R. 4169 del 30.12.2020;

### **PRESO ATTO:**

- del Decreto della Struttura Natura e biodiversità n. 10435 del 29.07.2021, con cui si esprime, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e successive modificazioni, valutazione di incidenza positiva ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull'integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000, del calendario venatorio regionale 2021/2022 di Regione Lombardia;



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

- che le prescrizioni di cui al citato Decreto relativo alla valutazione d'incidenza n. 10435 del 29.07.2021 sono state recepite e applicate durante la stagione venatoria 2021/2022 nei siti Natura 2000, inclusi nel territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93, secondo le modalità ivi individuate;

**ATTESO** che l'art. 4 della l.r. 7/2016 prevede:

- al comma 2, che i piani faunistico-venatori provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge restino efficaci fino alla data di pubblicazione dei piani faunistico-venatori territoriali di cui all'articolo 14 della l.r. 26/93;
- al comma 5, che tutti i provvedimenti adottati in base alla l.r. 26/93, restino efficaci per quanto compatibili con le modifiche apportate dalla l.r. 7/2016;

**DATO ATTO:**

- che è in corso la procedura di VAS del Piano Faunistico-Venatorio regionale, il cui iter è stato avviato con la pubblicazione della D.G.R. n. 4090 del 21.12.2020 e la cui fase di scoping, con la convocazione della prima conferenza di VAS, si è conclusa il 14.06.2021;
- che la parte conoscitiva per la redazione della proposta di Piano Faunistico-Venatorio regionale, è stata elaborata sulla base di banche dati aggiornate al 2019 e successivamente integrate con ulteriori dati al 31 dicembre 2020, al fine di utilizzare le più recenti indicazioni disponibili relative alla gestione faunistico-venatoria sul territorio regionale in prospettiva pluriennale;
- che l'aggiornamento dei dati come sopra specificato, sulla base dei quali è stato redatto il presente atto, ha permesso di avere una conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica adeguata per l'esercizio della programmazione venatoria su un arco temporale congruo quale la stagione 2021/2022;

**RILEVATO** che i dati di cui sopra, sono stati utilizzati per l'attività istruttoria propedeutica alla presente deliberazione;

**VALUTATI:**

- la tendenza del rilascio dei tesserini venatori regionali nel decennio 2011/2020, di cui all'allegata tabella 1;
- la tendenza dell'iscrizione dei cacciatori agli ATC e ai CAC regionali nelle stagioni venatorie 2018/19, 2019/20 e 2020/21, di cui all'allegata tabella 2;
- la tendenza dei prelievi di piccola selvaggina stanziale conseguiti sul territorio regionale nel periodo 2011/2020, secondo i dati ricavati dalla lettura di tutti i tesserini venatori regionali restituiti dai cacciatori, relativamente alle specie Fagiano, Pernice rossa, Starna, Coniglio selvatico, Lepre comune e Volpe, di cui all'allegata tabella 3;



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

**CONSIDERATO** che, dalle tabelle sopra citate, emerge una costante diminuzione dei tesserini venatori rilasciati da Regione Lombardia, con un calo del 30,25 per cento nel decennio considerato, nonché dei cacciatori iscritti agli Ambiti Territoriali e ai Comprensori Alpini di Caccia regionali, con un calo del 7 per cento nel triennio considerato, con un parallelo decremento dei prelievi delle specie stanziali sopra citate;

**VISTA** la DGR 5169 del 2 agosto 2021 ad oggetto: “Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2021/2022” con la quale sono state stabilite le regole per lo svolgimento della stagione venatoria 2021/22;

**PRESO ATTO** che l'Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) Onlus ha promosso il ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, numero di registro generale 1601 del 20/9/2021, contro Regione Lombardia per “l'annullamento, previa emanazione di decreto monocratico presidenziale inaudita altera parte e successiva sospensione collegiale del Decreto D.U.O. n.12303 del 17 Settembre 2021 nonché della DGR Lombardia n.XI/5169 del 02.08.2021”,

**CONSIDERATO** che, il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia di Milano Sezione Quarta, con decreto cautelare n. 01601/2021 REG.RIC. pubblicato il 21/09/2021 sul ricorso numero di registro generale 1601 del 2021, ha disposto la sospensione interinale degli atti impugnati dalla LAC (DDUO n.12303/2021 e DGR n.5169/2021) fino al 7 ottobre 2021, data prevista per la trattazione in Camera di consiglio, in relazione alla natura delle censure dedotte sul piano procedimentale e sostanziale rispetto al parere di ISPRA – ad eccezione di Moriglione e di Combattente;

**DATO ATTO** che la predetta sospensione degli atti impugnati potrebbe comportare, senza le integrazioni previste da tali atti, in attuazione della l.r. n.17/04, una generale regolamentazione di minor tutela delle specie oggetto dei provvedimenti regionali sospesi;

**RITENUTO**, pertanto, di assumere nuove determinazioni integrative del calendario regionale per la stagione venatoria 2021/2022 in adeguamento sostanziale al parere di Ispra, così come richiesto dal Presidente del Tribunale Amministrativo, in considerazione della prevalenza dell'interesse pubblico generale alla conservazione ed al mantenimento della fauna selvatica;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento ha validità fino all'adozione dell'ordinanza cautelare in esito alla Camera di Consiglio del 7 ottobre 2021;

**ATTESO** che, con nota prot. M1.2021.0052169 del 23.03.2021, è stato richiesto a ISPRA il parere sulle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2021/22 relative ai territori di competenza delle strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Bergamo, Brescia, Brianza (Monza e Lecco), Città Metropolitana, Insubria (Como e Varese), Pavia-Lodi e Valpadana (Cremona e Mantova), nonché su tutti i documenti tecnici propedeutici agli atti successivi in materia venatoria di Regione Lombardia, come precedentemente elencati;

**PRESO ATTO** della nota prot. 18063 del 12.04.2021 (acquisita al prot. reg. M1.2021.0063181 del 12.04.2021), con cui ISPRA ha trasmesso il parere di competenza, specificando che l'espressione favorevole è pertanto subordinata al recepimento delle indicazioni di seguito esplicitate su paragrafi e temi pertinenti alla presente deliberazione, come di seguito espresse:



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

- **“Date e modalità di apertura della caccia”**: ISPRA afferma *“Riguardo alla prevista apertura della caccia alla terza domenica di settembre (19 settembre 2021), questo Istituto ritiene più idonea un’apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina al 2 ottobre 2021. Ciò con la finalità di favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati per diverse specie sottoposte a prelievo venatorio, di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio. Inoltre in tal modo si favorirebbe un più efficace svolgimento della vigilanza sull’attività venatoria. Per le medesime ragioni il prelievo di Colombaccio, Merlo, Cornacchie, Gazza e Ghiandaia nel corso del mese di settembre va previsto solo da appostamento. Per il Merlo va previsto un contingente massimo di 5 capi per cacciatore per uscita”*
- **“Date di chiusura della caccia”**: ISPRA afferma *“per l’avifauna acquatica (Beccaccino, Frullino, Gallinella d’acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola e Canapiglia) – la chiusura della caccia dovrebbe avvenire al 20 gennaio 2022, non solo per le specie per le quali la migrazione prenuziale inizia alla III decade di gennaio ma per tutta la comunità ornitica delle zone umide al fine di evitare confusione e/o perturbazione per altre specie, anche non oggetto di attività venatoria, come indicato nella “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”.*

*“Per quanto riguarda la Starna, la Pernice rossa e il Fagiano si ritiene che il prelievo venatorio non debba protrarsi oltre il 30 novembre 2021. La caccia alla Starna e alla Pernice rossa nel corso dell’intero arco temporale di prelievo e l’eventuale prolungamento della caccia al Fagiano oltre il 30 novembre, vanno subordinati alla verifica dello status delle popolazioni naturali mediante conduzione di monitoraggi standardizzati, la stima dell’incremento utile annuo e, in caso di valori positivi, la predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi articolati per singoli istituti di gestione o porzioni di questi.”*

*“Per quanto concerne il prelievo di Tordo bottaccio, Cesena e Tordo sassello, i periodi di apertura della caccia indicati all’art. 18, comma 1 della legge 157/92 non risultano compatibili con i limiti temporali indicati nel documento “Key Concepts”, secondo il quale la data di inizio migrazione prenuziale corrisponde alla II decade di gennaio per le prime due specie e alla III decade per il Tordo sassello. Si evidenzia tuttavia che recenti valutazioni tecniche condotte da ISPRA indicano che la data di inizio migrazione per Tordo bottaccio e Cesena può risultare posticipata di una decade rispetto ai limiti indicati dal “Key Concepts”. Lo scrivente istituto ritiene pertanto idonea l’adozione di un’unica data di chiusura per Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena coincidente con il 20 gennaio 2022.”; “Per la Quaglia, specie migratrice regolare e svernante localizzata in Italia, prevalentemente nelle regioni centrali e meridionali, è stata recentemente confermata nella categoria SPEC 3 (“in declino a livello europeo”) (“European birds of conservation concern”, BirdLife International, 2017. Permane pertanto la necessità di adottare tutte le più opportune misure di tutela della specie e prevedere la chiusura della caccia al 31 ottobre 2021.”; “In considerazione della forte pressione venatoria a cui è sottoposta la Beccaccia e della maggiore vulnerabilità che contraddistingue la specie nella seconda metà dell’inverno, in particolare in presenza di avverse condizioni climatiche, ISPRA ritiene idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie, la chiusura della caccia al 31 dicembre. Un’eventuale estensione del periodo cacciabile sino al 10 gennaio, periodo di inizio migrazione prenuziale secondo il documento “Key Concepts”, va*



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

*subordinata ad una corretta gestione della specie basata su principi di sostenibilità e quindi ad una pianificazione del prelievo a partire da un'analisi dei dati dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante la fase di svernamento e di migrazione prenuziale, attraverso l'impiego di personale qualificato. Si vuole inoltre evidenziare la necessità di introdurre un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo alla Beccaccia in presenza di eventi climatici sfavorevoli nel periodo di svernamento ('ondate di gelo'). A tal fine si allega il "Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi" messo a punto da questo Istituto a supporto delle Amministrazioni competenti";*

- **“Forme di caccia”:** ISPRA afferma che *“In generale si evidenzia che la caccia in forma vagante non andrebbe prolungata oltre il mese di dicembre. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere infatti all'origine di effetti negativi riconducibili ai seguenti aspetti:*

*a) eccessivo disturbo, conseguente sia alla ricerca diretta del selvatico sul territorio (molto maggiore rispetto alla caccia d'attesa), sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti. A tale proposito occorre considerare che il mantenimento di una innaturale condizione di allarme e quindi di stress negli animali selvatici è all'origine di conseguenze negative su status e dinamica delle popolazioni, anche in maniera indipendente dall'entità del prelievo. Infatti una protratta condizione di stress induce gli animali a spendere maggiori energie per spostarsi e fuggire, contemporaneamente tende a diminuire in modo sensibile il tempo che essi possono dedicare ad alimentarsi. Questi fattori influiscono negativamente sul bilancio energetico e sulla condizione immunitaria di ciascun individuo particolarmente nel corso del periodo invernale e possono quindi aumentare indirettamente la mortalità complessiva, anche a carico di specie che non sono oggetto di caccia. In questo contesto la possibilità di avvalersi dell'ausilio dei cani, ivi compresi quelli da seguita, non può che aggravare ulteriormente i rischi appena descritti;*

*b) maggiore prelievo dovuto sia al maggior numero di praticanti, sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quello d'attesa.*

*Possono essere previste eccezioni al divieto di prolungamento della caccia vagante oltre la fine di dicembre per la caccia al Cinghiale e alla Volpe in squadre autorizzate. Inoltre, visto il limitato ambito territoriale interessato, la caccia in gennaio in forma vagante fino al 20 gennaio 2022 a Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola e Canapiglia appare attuabile limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi. Lo scrivente Istituto non ritiene accettabile che sia consentito il prelievo su terreno innevato dei Passeriformi poiché queste specie divengono particolarmente vulnerabili in presenza di terreno innevato in quanto tendono a concentrarsi in aree ristrette, che possono essere create artificialmente, per la sosta e/o la ricerca di cibo. Si nota tra l'altro che tra le specie ritenute cacciabili su terreno innevato ci sono due specie con stato di conservazione non favorevole: il Tordo sassello (specie classificata come quasi minacciata nella Lista Rossa IUCN e SPEC 1 da BirdLife International 2017) e la Cesena (specie considerata 'Quasi minacciata' nella Lista Rossa IUCN degli uccelli nidificanti in Italia 2019).”*





## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

- **“Mammiferi”**: ISPRA afferma *“Lagomorfi – Per un più efficace svolgimento della vigilanza sull’attività venatoria e un minor disturbo diffuso per la fauna selvatica, questo Istituto ritiene opportuno prevedere un’unica data di apertura della caccia in forma vagante al 2 ottobre 2021 per tutte le specie, quindi anche per i Lagomorfi. Ciò consentirebbe peraltro un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva della Lepre comune. È noto infatti che alla terza domenica di settembre molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento e che le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre. Oltre a ciò, va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Per la specie inoltre andrebbero introdotte forme di prelievo sostenibile, basate sull’acquisizione di censimenti o stime d’abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carniere. Tali indicazioni andrebbero anche applicate alle popolazioni di Coniglio selvatico naturalizzate nel passato, prevenendo comunque un’ulteriore espansione di tale specie para-autoctona per l’Italia. Volpe – Per la Volpe si forniscono le seguenti indicazioni:*
  - *prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore nei periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale, comunque a partire dal 2 ottobre;*
  - *caccia in squadre organizzate con l’ausilio dei cani da seguita: 2 ottobre – 31 gennaio.”*
- **“Ungulati”**: ISPRA afferma che *“I periodi di caccia indicati per gli ungulati poligastrici non appaiono coerenti con le caratteristiche eco-etologiche delle specie e con le indicazioni fornite dallo scrivente Istituto nel documento “Linee guida per la gestione degli Ungulati. Cervidi e Bovidi” (reperibile nel sito dell’ISPRA). Si invita pertanto di adottare i seguenti periodi differenziati (vd. tabelle allegate al parere) per classe sociale delle popolazioni e contesto ambientale occupato dalle stesse.”*
- **“Disciplina allenamento e addestramento cani”**: ISPRA afferma che *“L’inizio dell’attività di addestramento cani il 21 agosto 2021 appare prematuro in quanto alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi di settembre l’inizio del periodo di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio). La disposizione in virtù della quale in alcune aree (vedi p es. Allegato 7) è consentito l’addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi nei mesi di febbraio e marzo e di giugno e luglio, contrasta con l’esigenza di tutelare la fauna selvatica durante la stagione riproduttiva e con lo spirito della legge 157/92 (che destina a tal fine specifiche zone di addestramento cani opportunamente regolamentate e segnalate con apposite tabelle). A febbraio e in marzo, infatti, molte specie sono già impegnate nella formazione delle coppie, nella difesa dei territori e nella costruzione dei nidi, mentre a giugno e luglio varie specie non hanno concluso le attività riproduttive pertanto l’addestramento di cani comporterebbe un impatto negativo sul successo riproduttivo di diverse specie non solo di interesse venatorio.”*



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

**STABILITO** che le indicazioni di ISPRA di cui al parere sopra citato, riguardanti disposizioni non oggetto della presente deliberazione, vengano esaminate nei provvedimenti relativi alla stagione venatoria 2021/22, da adottare successivamente, come precedentemente individuati nel presente atto e che, segnatamente, sono riferite ai contenuti dei seguenti paragrafi del parere:

- “Uccelli/specie cacciabili” per quanto attiene alle specie Tortora selvatica, Moretta, Moriglione, Pavoncella, Combattente e Allodola;
- “Giornate di caccia aggiuntive nel periodo ottobre-novembre”;
- “Galliformi alpini/Coturnice”;

**DATO ATTO** che quanto indicato per la specie Beccaccia, relativamente al protocollo “ondate di gelo”, è stato già recepito con Decreto del competente Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi n. 9133 del 5.07.2021;

**DATO ATTO** che le consulte faunistico-venatorie territoriali, di cui all’art. 16 della l.r. 26/93, nominate in data 18 aprile 2019 con decreto n. 291 del Presidente di Regione Lombardia, causa l’emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19, sono state invitate per iscritto dai Dirigenti delle strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (di seguito AFCP) territorialmente competenti, in qualità di presidenti delegati dall’Assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, a formulare le proposte in ordine alla disciplina integrativa della stagione venatoria 2021/22;

**PRESO ATTO** che le strutture AFCP, hanno trasmesso, in esito alle consultazioni di cui sopra, i verbali contenenti le proposte in ordine alla disciplina integrativa della stagione venatoria 2021/22, agli atti presso l’Unità Organizzativa Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico-Venatorie della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

**RITENUTO** necessario garantire, nel rispetto delle norme, l’uniformità a livello regionale di elementi minimi, salvaguardando le specificità territoriali;

**VISTA** la possibilità, per le Regioni, ai sensi dell’art. 18, comma 2 della L. 157/92, di posticipare non oltre la prima decade di febbraio, i termini dell’esercizio venatorio in relazione a determinate specie e che, a tale scopo, sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall’ISPRA, al quale devono uniformarsi;

**CONSIDERATO** che l’interesse ad avvalersi della possibilità di cui al capoverso precedente, per la stagione venatoria 2021/22, è stato manifestato esclusivamente dalla struttura AFCP Pavia-Lodi, limitatamente al territorio provinciale di Pavia;

**RITENUTO** pertanto di prevedere che:

- con provvedimento del Dirigente della U.O. Sviluppo di Sistemi forestali, Agricoltura di montagna, Uso e tutela del suolo agricolo e Politiche faunistico-venatorie, possano essere disposte l’integrazione di due giornate settimanali di caccia da appostamento fisso all’avifauna migratoria nei mesi di ottobre e novembre, ai sensi dell’art. 1, comma 6, della l.r. 17/2004, e l’adozione di misure riduttive della caccia, per periodi determinati, a determinate



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004;

- in relazione ai periodi di prelievo consentiti dalla normativa regionale per la caccia di selezione agli ungulati e per la caccia collettiva al cinghiale, nonché alla tempistica per la realizzazione dei censimenti della fauna stanziale, i Dirigenti delle strutture AFCP approvino, con proprio provvedimento, per il territorio di competenza, previo parere di Ispra, le disposizioni inerenti all'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale;
- in relazione ai periodi di prelievo consentiti dalla normativa regionale alla tipica fauna alpina, siano approvate, con decreto del Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, attenendosi, nel caso dei galliformi alpini, alle indicazioni di merito contenute nelle Linee Guida approvate con D.G.R. 4169 del 30.12.2020 e per la sola specie Coturnice fatti salvi i pareri favorevoli espressi da ISPRA nel merito della determinazione dei distretti e dei singoli piani di prelievo proposti dai CAC;
- i Dirigenti delle strutture AFCP, approvino altresì, con proprio provvedimento, per il territorio di competenza l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a determinate specie non oltre la prima decade di febbraio ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 157/92 e il corrispondente posticipo dell'apertura per le stesse specie, per il rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo art. 18;

**CONSIDERATO** che risulta opportuno rivedere gli importi dovuti a titolo di risarcimento per danni alla fauna selvatica, individuati con la D.G.R. 5517 del 2/8/2016 che approva le disposizioni integrative al calendario venatorio regionale valide per la stagione 2016/2017, con specifico riferimento al Cinghiale, specie problematica causa di gravi impatti sulle produzioni agricole, di rischi per la circolazione stradale e la pubblica incolumità e altresì vettore di patologie come la Peste suina africana, particolarmente pericolose per gli animali da reddito, e pertanto disporre la rideterminazione in € 500,00 dell'importo per il risarcimento del danno alla specie, di cui all'art. 51 c. 6 della l.r. 26/93, mantenendo invece invariati gli importi disposti dalla D.G.R. sopra citata per le altre specie stanziali;

**VISTO** che in Lombardia, ai sensi della vigente legislazione regionale, la data di chiusura della caccia al Tordo bottaccio è disposta al 31 dicembre, in luogo del 31 gennaio, valevole invece per la chiusura della caccia al Tordo sassello e alla Cesena;

**ATTESO** l'obbligo di rispettare le previsioni di cui al Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia" in attuazione del 'Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi' di ISPRA", relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di "ondate di gelo";

**RITENUTO**, pertanto, di approvare le integrazioni al calendario venatorio regionale di cui alla l.r. 17/2004, riguardanti la disciplina dell'attività venatoria per la stagione 2021/2022 per il territorio di competenza di ogni struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, di cui agli allegati da 1 a 7 e l'allegato relativo al prelievo degli ungulati e dei galliformi alpini, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**RITENUTO** altresì di stabilire che le prescrizioni di cui al Decreto della Struttura Natura e Biodiversità n. 10435 del 29.07.2021, allegato al presente provvedimento, siano applicate per la stagione



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

venatoria 2021/2022 sul territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93;

**RITENUTO** di disporre che la validità del presente provvedimento sia limitata al periodo intercorrente fra la data di sua approvazione e la data di deposito dell'ordinanza cautelare della camera di consiglio del TAR Lombardia, sezione IV, riunita per la trattazione collegiale in data 7 ottobre 2021, di cui al ricorso n. RG 1601/2021, come fissata dal decreto cautelare monocratico n. 969/2021;

**VAGLIATE ED ASSUNTE** come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

**All'unanimità dei voti**, espressi in forma di legge;

### DELIBERA

Recepite tutte le premesse:

1. di approvare, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 24, 27, 34, 35, 40 e 43 della l.r. 26/93, dagli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 17/2004 e dagli articoli 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 del regolamento regionale n. 16/2003, le integrazioni al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2021/2022 per il territorio di competenza di ogni struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, contenute negli allegati, da 1 a 7, e l'allegato relativo al prelievo degli ungulati e dei galliformi alpini, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e in adeguamento sostanziale al parere espresso da ISPRA con nota prot. 18063 del 12.04.2021 (acquisita al prot. reg. M1.2021.0063181 del 12.04.2021) e segnatamente di disporre che:
  - **“Date e modalità di apertura della caccia”**: apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina al 2 ottobre 2021; per le specie Colombaccio, Merlo, Cornacchie, Gazza e Ghiandaia, nel corso del mese di settembre, caccia solo da appostamento. Per il Merlo, è previsto un contingente massimo di 5 capi per cacciatore per uscita.
  - **“Date di chiusura della caccia”**: per l'avifauna acquatica (Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola e Canapiglia), la chiusura deve avvenire al 20 gennaio 2022; per quanto riguarda la Starna, la Pernice rossa e il Fagiano, il prelievo venatorio non deve protrarsi oltre il 30 novembre 2021; per la Quaglia, la chiusura della caccia è prevista al 31 ottobre 2021; per quanto riguarda la Cesena e il Tordo sassello, la data di chiusura dev'essere unica e coincidente con il 20 gennaio 2022, mentre la chiusura della caccia al Tordo bottaccio è disposta al 31 dicembre 2021 dalla vigente normativa regionale; per quanto riguarda la Beccaccia, la chiusura della caccia è al 31 dicembre 2021. L'eventuale prolungamento della caccia al Fagiano oltre il 30 novembre, è subordinata alla verifica dello status delle popolazioni naturali mediante conduzione di monitoraggi standardizzati, la stima dell'incremento utile annuo e, in caso di valori positivi, la predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi articolati per singoli istituti di gestione o porzioni di questi.”



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

- **“Forme di caccia”**: la caccia in forma vagante non deve essere prolungata oltre il mese di dicembre 2021 ad eccezione della caccia vagante al Cinghiale e alla Volpe in squadre autorizzate. Inoltre, visto il limitato ambito territoriale interessato, la caccia in gennaio in forma vagante fino al 20 gennaio 2022 a Beccaccino, Frullino, Gallinella d’acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola e Canapiglia è attuabile limitatamente a corsi d’acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi. Non è consentito il prelievo su terreno innevato dei Passeriformi;
- **“Mammiferi”**: un’unica data di apertura della caccia in forma vagante al 2 ottobre 2021 per tutte le specie, ivi inclusi i Lagomorfi (Lepre comune e Coniglio selvatico). Per la Volpe si forniscono le seguenti indicazioni:
  - prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore nei periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale, comunque a partire dal 2 ottobre;
  - caccia in squadre organizzate con l’ausilio dei cani da seguita: 2 ottobre – 31 gennaio.”
- **“Ungulati”**: i periodi di caccia indicati per gli ungulati poligastrici sono determinati secondo le indicazioni fornite da ISPRA nel documento “Linee guida per la gestione degli Ungulati. Cervidi e Bovidi”, Manuali e linee guida, n. 91/2013;
- **“Disciplina allenamento e addestramento cani”**: l’inizio del periodo di addestramento degli ausiliari è posticipato a settembre, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio) e non è consentito, nei mesi primaverili ed estivi, l’addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi;

### 2. di stabilire che:

- a. le prescrizioni di cui al Decreto della Struttura Natura e Biodiversità, n. 10435 del 29.07.2021, siano applicate per la stagione venatoria 2021/2022, sul territorio di competenza regionale ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93;
- b. possa essere disposta con provvedimento del competente Dirigente della U.O. Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di montagna, Uso e tutela del suolo agricolo e Politiche faunistico-venatorie, l’integrazione di due giornate settimanali di caccia da appostamento fisso all’avifauna migratoria nei mesi di ottobre e novembre, ai sensi dell’art. 1, comma 6, della l.r. 17/2004;
- c. possa essere disposta con provvedimento del competente Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, Agricoltura di montagna, Uso e tutela del suolo agricolo e Politiche faunistico-venatorie, l’adozione di misure riduttive della caccia, per periodi determinati, a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004;



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

- d. siano approvate, con decreto del Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, le disposizioni inerenti all'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina;
- e. siano approvate, con decreto del Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, attenendosi, nel caso dei galliformi alpini, alle indicazioni di merito contenute nelle Linee Guida approvate con D.G.R. 4169 del 30.12.2020 e fatti salvi i pareri favorevoli espressi da ISPRA sulla specie Coturnice nel merito della determinazione dei distretti e dei singoli piani di prelievo proposti dai CAC;
- f. venga disposto con provvedimento del Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a determinate specie non oltre la prima decade di febbraio ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 157/92 e il corrispondente posticipo dell'apertura per le stesse specie, per il rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo art. 18;
- g. sono fatti salvi gli importi relativi ai risarcimenti per danni alla fauna selvatica, di cui all'art. 51 c. 3 della l.r. 26/93, come approvati con D.G.R. 5517 del 2/08/2016, tranne che per il Cinghiale, per il quale il risarcimento del danno alla specie viene rideterminato, rispetto a quanto disposto dalla D.G.R. di cui sopra, nell'importo di € 500,00;
- h. è fatto obbligo di rispettare le previsioni di cui al Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia" in attuazione del 'Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi' di ISPRA", relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di "ondate di gelo";
- i. la validità del presente provvedimento sia limitata al periodo intercorrente fra la data di sua approvazione e la data di deposito dell'ordinanza cautelare della camera di consiglio del TAR Lombardia, sezione IV, riunita per la trattazione collegiale in data 7 ottobre 2021, di cui al ricorso n. RG 1601/2021, come fissata dal decreto cautelare monocratico n. 969/2021;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO  
ENRICO GASPARINI



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge